

REGOLAMENTO (CE) N. 551/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detersivi ai fini di un adeguamento degli allegati V e VI (deroga per i tensioattivi)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detersivi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 648/2004 assicura la libera circolazione sul mercato interno dei detersivi e dei tensioattivi presenti nei detersivi, garantendo al tempo stesso anche un livello elevato di protezione dell'ambiente, fissando norme in materia di biodegradazione completa dei tensioattivi per detersivi.
- (2) Inoltre, gli articoli 5, 6 e 9 del regolamento prevedono un meccanismo per cui ai tensioattivi che non soddisfano il suddetto requisito di biodegradazione completa può comunque essere concessa una deroga per l'utilizzo in applicazioni industriali o istituzionali specifiche, a condizione che tali applicazioni siano scarsamente dispersive e che i conseguenti rischi per l'ambiente siano modesti rispetto ai vantaggi socio-economici.
- (3) Il regolamento prevede che il rischio ambientale venga valutato tramite la valutazione complementare dei rischi, di cui all'allegato IV, effettuata dal fabbricante del tensioattivo e presentata all'autorità competente di uno Stato membro per la valutazione.
- (4) I tensioattivi a cui viene concessa una deroga devono essere elencati nell'allegato V del regolamento. I tensioattivi a cui viene rifiutata la deroga devono figurare nell'allegato VI del regolamento.
- (5) Le deroghe devono essere approvate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.
- (6) È stata richiesta una deroga per il tensioattivo con denominazione IUPAC ⁽³⁾ «alcoli, Guerbet, C16-20, etossilati,

etere n-butilico (7-8EO)», conosciuto anche col nome commerciale di «Dehypon G 2084», con numero CAS ⁽⁴⁾ 147993-59-7, utilizzato in tre applicazioni industriali: lavaggio di bottiglie, *cleaning-in-place* e pulizia dei metalli.

- (7) La richiesta di deroga è stata valutata dall'autorità competente tedesca secondo la procedura di cui all'articolo 5 del regolamento. Tale richiesta ha soddisfatto le tre condizioni previste dall'articolo 6. In primo luogo, i tre usi suddetti si riferiscono ad applicazioni scarsamente dispersive. In secondo luogo, si tratta di applicazioni industriali specifiche. In terzo luogo, non vi è alcun rischio per l'ambiente dato che il tensioattivo di per sé non rappresenta un rischio e i metaboliti non sono persistenti.
- (8) I tre usi suddetti sono stati considerati come applicazioni industriali scarsamente dispersive alla luce del consumo totale annuo del tensioattivo e del suo uso esclusivo in particolari tipi di impianti industriali.
- (9) La conclusione sull'assenza di rischio per l'ambiente si basa sul rapido raggiungimento di un elevato livello di biodegradabilità primaria del tensioattivo e sulla biodegradabilità completa dei metaboliti del tensioattivo. I metaboliti soddisfano quindi gli stessi criteri di quei tensioattivi per cui il regolamento garantisce la libera circolazione sul mercato interno.
- (10) Il Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle normative volte all'abolizione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei detersivi ha deciso tuttavia di limitare la deroga a un periodo di 10 anni al fine di incoraggiare lo sviluppo di tensioattivi con rendimenti equivalenti che soddisfano i criteri di biodegradabilità completa e che di conseguenza non necessitano di deroghe.
- (11) In passato, a ciascuna sostanza all'interno della Comunità veniva assegnato un numero EINECS o un numero ELINCS. Tuttavia, circa 700 sostanze precedentemente identificate come polimeri vengono ora considerate non polimeri ed è stato assegnato loro un numero NLP (*No-Longer Polymer*). I numeri EINECS, ELINCS e NLP vengono ora denominati «numeri CE» ed è pertanto opportuno modificare le relative voci delle tabelle di cui agli allegati V e VI alla luce della nuova nomenclatura.

⁽¹⁾ GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1.⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.⁽³⁾ International Union of Pure and Applied Chemistry — Unione internazionale di chimica pura e applicata.⁽⁴⁾ Chemical Abstracts Service.